



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Deliberazione n. 583

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADICIOTTO (2018)** il giorno **SEDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **11:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO: FORNITURA DI IMPIANTI COCLEARI - ADESIONE
CONVENZIONE ARCA_2016_49 - LOTTO N. 3.**



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Struttura Funzione Acquisti

Referente del procedimento: Sig.ra Maria Angela Bonora

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Cesarino Panarelli

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- il 31/03/2018 sono scaduti i contratti di fornitura di "Impianti Cocleari", stipulati in esito ad aggiudicazione di procedura aggregata con l'ASST Settelaghi di Varese, con le Ditte Advances Bionics Italia Srl di Milano, Cochlear Italia Srl di Bologna, Med-El Medical Electronics Srl di Bolzano e Tecsan Srl di Padova, giusta deliberazione n. 363 del 29/04/2014;
- è necessario garantire la continuità della fornitura di cui trattasi;
- in data 23/09/2016 sono stati trasmessi ad ARCA i fabbisogni relativi ai dispositivi in esame;

TENUTO CONTO che:

- a) in data 04/04/2018 l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ha attivato la Convenzione "IMPIANTI COCLEARI", della durata di 36 mesi, con possibilità di proroga per ulteriore 12 mesi;
- b) la scadenza della Convenzione risulta fissata per il 05/04/2021;
- c) i singoli contratti di fornitura hanno durata pari a quella della Convenzione;
- d) tale Convenzione comprende tra gli altri il lotto di gara di seguito specificato:
 - ❖ Lotto n. 3 "Impianti cocleari per adulti affetti da ipoacusia grave o profonda con coclea normale o con altra indicazione" aggiudicato alla Ditta Cochlear Italia Srl;

DATO ATTO che:

- con nota del 23/03/2018 è stato richiesto al Direttore della Struttura Complessa di Otorino del Presidio di Mantova, di individuare all'interno della Convenzione i dispositivi corrispondenti a quelli attualmente in uso;
- con nota del 17/04/2018 sono pervenuti da parte della Struttura sopra citata l'individuazione di tali dispositivi ed i fabbisogno annuo presunto;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Regionale al fine di soddisfare i fabbisogni di questa ASST, relativamente al lotto di gara di seguito specificato:

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

STRADA LAGO PAIOLO 10 - 46100 MANTOVA

CENTRALINO 0376/2011

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02481840201



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

- Lotto n. 3 Impianti cocleari per adulti affetti da ipoacusia grave o profonda con coclea normale o con altra indicazione – Ditta Cochlear Italia Srl;

VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, che si allega (allegato n. 1) nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio della procedura di adesione mediante NECA (NEGOZIO ELETTRONICO CENTRALE ACQUISTI);

RITENUTO pertanto di aderire, per il periodo 01/05/2018 – 05/04/2021, alla Convenzione “Impianti Cocleari” stipulata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti relativamente ai prodotti di gara indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);

DATO ATTO che, sulla base della previsione dei fabbisogni, l'adesione alla Convenzione stipulata da ARCA per il periodo 01/05/2018- 05/04/2021, comporta una spesa pari a complessivi € 241.280,00 Iva compresa, come analiticamente descritta nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto (all. n. 2), che viene conteggiata sul conto economico 80101505, come di seguito specificato:

Anno	Importo
2018	€ 60.320,00
2019	€ 75.400,00
2020	€ 75.400,00
2021	€ 30.160,00

RITENUTO di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dr.ssa Matilde Monici, Dirigente Medico Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la Convenzione di cui trattasi, presentati dalla Ditta stessa;

ACQUISITO il parere del Dirigente della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

STRADA LAGO PAIOLO 10 - 46100 MANTOVA

CENTRALINO 0376/2011

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02481840201



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di aderire alla Convenzione "Impianti Cocleari – Lotto n. 3", attivata dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti a favore della Ditta Cochlear Italia Srl di Bologna per il periodo 01/05/2018 – 05/04/2021 relativamente ai prodotti di gara riportati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 2);
2. di dare atto che l'adesione alla Convenzione in oggetto comporta, per il periodo 01/05/2018 – 05/04/2021 una spesa pari a complessivi € 241.280,00 Iva compresa, che viene conteggiata sul conto economico 80101505 dei Bilanci 2018, 2019, 2020 e 2021 come di seguito specificato:

Anno	Importo
2018	€ 60.320,00
2019	€ 75.400,00
2020	€ 75.400,00
2021	€ 30.160,00

3. di nominare, secondo quanto previsto dall'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Matilde Monici, Dirigente Medico Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte delle Ditte aggiudicatrici di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la Convenzione di cui trattasi - presentati dalle Ditte stesse;
4. di recepire la documentazione, che si allega (allegato n. 1) relativa alle Convenzioni, di che trattasi, scaricabile dal sito dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia www.arca.regione.lombardia.it (Convenzioni → Impianti Cocleari);

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

STRADA LAGO PAIOLO 10 - 46100 MANTOVA

CENTRALINO 0376/2011

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02481840201



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



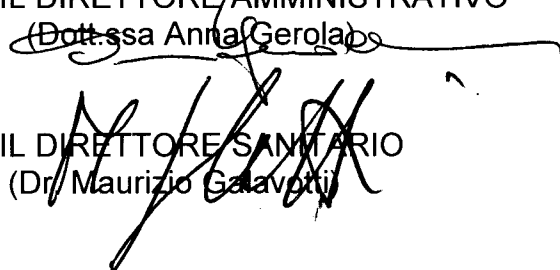
Regione
Lombardia

ASST Mantova

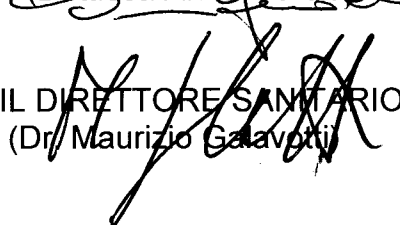
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai fini di cui all'art. 3 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e smi e dell'art. 12, comma 14, della L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i;
6. di disporre la pubblicazione on line a cura del Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 L. 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 17, comma 6 della citata L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i..


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Luca Filippo Maria Stucchi)

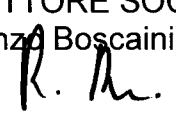
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO


(Dott.ssa Anna Gerolamo)

IL DIRETTORE SANITARIO


(Dr. Maurizio Galavotti)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO


(Dr. Renzo Boscaini)

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

STRADA LAGO PAIOLO 10 - 46100 MANTOVA

CENTRALINO 0376/2011

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02481840201



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento:

conto economico 80101505 dei Bilanci di previsione 2018, 2019, 2020 e 2021;

Il Responsabile
Struttura Risorse Economico Finanziarie

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

STRADA LAGO PAIOLO 10 - 46100 MANTOVA

CENTRALINO 0376/2011

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 02481840201



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio dal 14/05/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della Legge Regionale 11/07/1997 n. 31;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 14/05/2018

IL DIRETTORE STRUTTURA
AFFARI GENERALI E CONTROLLI INTERNI
Dr. Alberto Bassi

Prot. n. 4791 del 30 marzo 2018

CONVENZIONE

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3	– OGGETTO	8
ARTICOLO 4	– DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 5	– UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	10
ARTICOLO 6	– CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI.....	12
ARTICOLO 7	– INDISPONIBILITÀ DELLA FORNITURA, FUORI PRODUZIONE ED EVOLUZIONE TECNICA.....	12
ARTICOLO 8	– CORRISPETTIVI	13
ARTICOLO 9	– VERIFICHE DELLA FORNITURA	13
ARTICOLO 10	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	14
ARTICOLO 11	– OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	18
ARTICOLO 12	– MATERIALE PER IL SITO	20
ARTICOLO 13	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE	20
ARTICOLO 14	– PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E M.O.G.	22
ARTICOLO 15	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	23
ARTICOLO 16	– PENALI	24
ARTICOLO 17	– CAUZIONE DEFINITIVA.....	27
ARTICOLO 18	– RISOLUZIONE	28
ARTICOLO 19	– RECESSO	30
ARTICOLO 20	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	31
ARTICOLO 21	– SUBAPPALTO.....	32
ARTICOLO 22	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DEL CONTRATTO	32
ARTICOLO 23	– PROPRIETÀ DELLA FORNITURA	33
ARTICOLO 24	– BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	33
ARTICOLO 25	– REFERENTI DEL FORNITORE.....	33
ARTICOLO 26	– FORO COMPETENTE.....	34
ARTICOLO 27	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	34
ARTICOLO 28	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	35
ARTICOLO 29	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE	35
ARTICOLO 30	– CLAUSOLA FINALE.....	36

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI IMPIANTI COCLEARI**LOTTO N. 3 CIG 6869384AFF****TRA**

ARCA - Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede legale in Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Palazzo Pirelli, Via Fabio Filzi n. 22, CAP 20124, C.F. e P. IVA 07948340968, PEC: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it in persona di Manuela Brusoni giusta poteri alla stessa conferiti dal Consiglio di Amministrazione (nel seguito “**ARCA**”)

E

COCHLEAR ITALIA SRL, con sede legale in BOLOGNA, Via LARGA 33, capitale sociale € 10.000,00 (euro diecimila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di BOLOGNA al n. 02504711207 P. IVA 02504711207, domiciliata ai fini del presente atto in Bologna, via Larga n. 33, in persona del legale rappresentante Dott. Carlo Martinelli, giusta poteri allo stesso conferiti con Verbale di C.d.A. dell’8 luglio 2016 (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

PREMESSO CHE

- a) l’art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), prevede che “Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- b) con Legge n. 5, art. 6, comma 12, lettera a), del 31 luglio 2013 Regione Lombardia ha disposto che le funzioni di Centrale di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi a favore dei soggetti indicati nell’art. 1, comma 455, della Legge n. 296/2006 siano svolte da Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;
- c) ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 33, l’Azienda Regionale Centrale Acquisti sulla base della programmazione regionale degli acquisti e con riferimento alle esigenze delle Amministrazioni di cui all’art. 1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, provvede, tra l’altro, a stipulare Convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 con le quali le imprese aggiudicatrici si obbligano ad accettare, sino alla concorrenza dell’importo

massimo contrattuale stabilita in ciascuna Convenzione, ai prezzi ed alle condizioni ivi previsti, Ordinatori di Fornitura emessi dai soggetti di cui al sopracitato art. 1, comma 455 della Legge n. 296/2006;

- d) in esecuzione di quanto precede ed in qualità di stazione appaltante, l'Azienda Regionale Centrale Acquisti ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura di impianti cocleari e servizi connessi in favore degli Enti del servizio sanitario regionale (di seguito anche solo "Amministrazioni") aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. in data 18/11/2016 e sulla G.U.R.I. in data 25/11/2016;
- e) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti richiesti e ad erogare i Servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinatori di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;
- f) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- g) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinatori di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto quantitativo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono eseguiti secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per Azienda Regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti dell'affidamento per le forniture di impianti cocleari nonché della erogazione dei Servizi connessi;
- i) resta espressamente inteso che Azienda Regionale Centrale Acquisti non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinatori di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;
- j) in esecuzione degli Ordinatori di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti ingaggeranno il Fornitore secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

- k) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Contratto di Fornitura*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno ARCA S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente *Convenzione* sono: l'Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*), l'Allegato "B" (Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'*Offerta Tecnica* e dell'*Offerta Economica*), l'Allegato "C" (*Corrispettivi*), l'Allegato "D" (Servizi connessi alla fornitura), l'Allegato "E" (Modulo di reclamo), l'Allegato "G" (Schema di contratto estimatorio per conto deposito e l'Allegato "G" (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di impianti cocleari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile).

Articolo 2 – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:

- a) *Amministrazione/i*: gli Enti e le Amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione Lombardia di cui all'art. 1, comma 456 della L. n. 296/2006, come richiamato dall'art. 1, comma 3 della L.R. n. 33/2007, legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;
- b) *Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di *Ordinativi di Fornitura*;
- c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura*, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
- d) *Convenzione*: il presente atto compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
- f) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- g) *Importo della Fornitura*: l'importo complessivo della fornitura oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*, IVA esclusa;
- h) *Importo massimo contrattuale*: l'importo massimo della presente *Convenzione*, IVA esclusa; pari alla sommatoria delle quantità poste in gara, riferite a ciascun singolo Lotto, moltiplicate per il

relativo prezzo unitario offerto in sede di gara, IVA esclusa; l'importo massimo contrattuale inizialmente predeterminato potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato nel seguito;

- i) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale Centrale Acquisti;
 - j) *Ordinativo di Fornitura*: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale l'*Amministrazione Contraente* manifesta la volontà di utilizzare la *Convenzione* e al contempo stipula un *Contratto di Fornitura* al quale verrà data esecuzione da parte delle Unità richiedenti con le modalità definite nel Capitolato Tecnico, impegnando il *Fornitore* alla prestazione di quanto ivi richiesto;
 - k) *Prodotto*: il prodotto e i relativi accessori e servizi connessi di cui al/i Lotto/i ____ della gara di cui alle premesse oggetto della presente *Convenzione*, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica ed economica*;
 - l) *Ricezione*: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura* e *Richieste di Consegna*);
 - m) *Sede/i di consegna*: il luogo o i luoghi – ovvero il domicilio del paziente o altro domicilio temporaneo comunicato – presso il quale o i quali il *Fornitore* deve consegnare i prodotti richiesti ed espletare il servizio;
 - n) *Servizi connessi*: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;
 - o) *Servizi opzionali*: i servizi attivabili su richiesta dell'Ente in fase di ordinativo, ovvero entro il periodo di validità della *Convenzione*, secondo la descrizione di cui all'articolo 3 del *Capitolato Tecnico*;
 - p) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
 - q) *Unità Richiedente/i*: i referenti delle *Amministrazioni Contraenti* legittimati ad emettere l'*Ordinativo di Fornitura*;
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della *Convenzione* disponga diversamente.

Articolo 3 – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* a fornire i prodotti, gli accessori a corredo nonché ad eseguire i *Servizi connessi*, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e nei limiti dell'*Importo massimo contrattuale*.
- 2) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*.
- 3) Unitamente alla fornitura dei prodotti, *Fornitore* dovrà prestare i *Servizi connessi*, quali servizi ed attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, quali:
 - La produzione/distribuzione, la fornitura, la consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale;
 - La fornitura con contratto estimatorio e relativo conto deposito, con consegna dei prodotti, in fase di costituzione del deposito iniziale, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di firma del predetto contratto, mentre, in tutti gli altri casi, entro 24 ore lavorative dalla data di richiesta di reintegro da parte degli Enti secondo le condizioni contrattuali di cui allo Schema di contratto estimatorio di conto deposito.
 - La formazione ed addestramento per il personale
 - L'assistenza tecnica post-vendita,il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel presente atto e nel *Capitolato Tecnico*. Il corrispettivo di tutti i predetti *Servizi connessi* è, e deve intendersi, incluso nel corrispettivo della fornitura corrisposto dall'*Amministrazione Contraente*.
- 4) La fornitura dei prodotti dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta tecnica*; i *Servizi connessi* dovranno essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nell'*Offerta tecnica* oltre che nel presente documento.

- 5) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per ARCA S.p.A., né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, eventualmente incrementato.
- 6) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto, senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) del *Importo massimo contrattuale*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo contrattuale* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.
- 7) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4 – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal giorno successivo a quello della marcatura temporale dell'ultima firma digitale apposta (quale Data di Attivazione). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di ARCA, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
- Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.
- 2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.
- 3) I singoli *Contratti di Fornitura*, attuativi della *Convenzione*, stipulati dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante *Ordinativi di Fornitura*, hanno durata pari alla durata della *Convenzione* stessa,

conseguentemente, gli ordinativi emessi decadranno alla scadenza della predetta Convenzione o all'esaurimento delle quantità richieste.

- 4) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 5 – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire a ARCA S.p.A. le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resi necessari. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inviati e/o trasmessi dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*. Il singolo Ente Contraente dovrà trasmettere, ad integrazione dell'*Ordinativo di Fornitura*, il Contratto di conto Deposito.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
 - b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite da ARCA S.p.A. anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul *Sito*. Le modalità

di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili sul portale della Centrale Regionale Acquisti www.centraleacquisti.regione.lombardia.it; nel Sito verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.

- 5) Gli *Ordinativi di Fornitura* dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:
- l'Importo della Fornitura;
 - il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
 - i riferimenti per la fatturazione.
- 6) È fatto divieto ad una *Amministrazione Contraente*, che ha in corso di esecuzione un *Ordinativo di Fornitura*, emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura* prima dell'esaurimento dell'*Ordinativo* precedente; pertanto l'*Ordinativo di Fornitura* emesso da una *Amministrazione Contraente* nel corso di validità ed efficacia di un preesistente *Ordinativo di Fornitura*, dalla stessa emesso, sarà ritenuto come mai trasmesso e l'importo oggetto di tale *Ordinativo* non verrà conteggiato nell'*Importo Massimo Contrattuale*. In tal caso, sarà cura del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A. e comunicare loro la non validità dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto.
- 7) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA S.p.A. comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura*. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
 - b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo contrattuale* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
 - c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'*Amministrazione Contraente* potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;
 - d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'*Amministrazione* legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo contrattuale*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni

lavorativi dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'*Amministrazione Contraente* e ARCA S.p.A. che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;

- e. qualora venga richiesto da ARCA S.p.A., il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura e/o Richiesta di Consegna*, di cui al successivo Articolo 6.

Articolo 6 – Consegna della Fornitura e Resi

- 1) A seguito della ricezione dell'*Ordinativo di Fornitura*, il *Fornitore* dovrà garantire la serie di prodotti offerti secondo le indicazioni riportate del Contratto di Conto Deposito e pertanto il *Fornitore* si obbliga ad eseguire la *consegna dei prodotti*, nel rispetto di quanto previsto nella presente *Convenzione* e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel *Capitolato Tecnico*. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel *Capitolato Tecnico*, l'*Amministrazione Contraente*, redige la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento da inviare al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A..
- 2) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa e/o quantitativa, il *Fornitore* ha l'obbligo di ritirare, con le modalità indicate nel Capitolato tecnico, e sostituire detti prodotti con beni conformi ed idonei.

Articolo 7 – Indisponibilità della Fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica

- 1) Qualora, durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti e/o accessori può proporre all'Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta di ARCA S.p.A. e mantenendo le condizioni stabilite nella gara. E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di ARCA S.p.A. alla Risoluzione della Convenzione di cui al successivo Articolo 18;.
- 2) Il *Fornitore* dovrà procedere in conformità a quanto previsto nel *Capitolato Tecnico*. In difetto, in caso di eventuali inadempimenti da parte del *Fornitore*, l'*Amministrazione Contraente* provvederà ad inviare la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al *Fornitore* ai fini dell'applicazione delle penali di cui oltre, nonché a ARCA S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3) In caso di esito negativo delle verifiche relative ai prodotti offerti in sostituzione e laddove il *Fornitore* non sia in grado di garantire la disponibilità del/i *Prodotto/i* per il quale si richiede la sostituzione, come previsto, ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in parte, la *Convenzione* e, del

pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il singolo *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

- 4) Durante il periodo di validità della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, il Fornitore può proporre all'Ente la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliori. Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte di ARCA SpA e mantenendo le condizioni stabilite nella gara e nella presente Convenzione, fermo quanto previsto dall'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 8 – Corrispettivi

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi di Fornitura* e in considerazione dell'effettivo impianto dei prodotti saranno calcolati sulla base del prezzo offerto per Prodotto. Tali corrispettivi sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi".
- 2) Il prezzo per la prestazione di tutti i servizi connessi sono da considerarsi ricompresi nel corrispettivo.
- 3) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura dei *Prodotti* e degli eventuali relativi accessori, anche della prestazione dei *servizi connessi* come descritti nel *Capitolato Tecnico* e nel presente atto, e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- 4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall'esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.
- 5) I prezzi di cui all'allegato C si intendono fissi per tutto il periodo di durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*.

Articolo 9 – Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dall'art. 101 del D. lgs. 50/2016. Il Responsabile del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.

- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono ad ARCA e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura*.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
 - il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
 - i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
 - i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00=, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
- 2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:
- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
 - b) si impegna a comunicare ad ARCA S.p.A. entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati,

anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;

- c) laddove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
- il CIG della procedura,
 - il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- d) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- e) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- f) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione a ARCA S.p.A. ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
- 3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture relative a ciascuna *Richiesta di Consegna* inviata dalle *Amministrazioni Contraenti* saranno emesse dal *Fornitore* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nella presente *Convenzione*. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni*

Contraenti alla data di consegna dei *Prodotti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo 16, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del *Prodotto*, salvo diverso accordo tra *Amministrazione Contraente e Fornitore*).

- 4) Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della *Richiesta di Consegna*; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente.
- 5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'*Ente Contraente* in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'*Ordinativo di Fornitura*. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento alla presente *Convenzione* e all'*Ordinativo di Fornitura* stesso cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla presente *Convenzione* e all'*Ordinativo di Fornitura* cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'*Amministrazione Contraente*.
- 7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'*Ente Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura* e normativamente previsto. In tal caso l'*Amministrazione Contraente*, indicherà in detto modulo, altresì, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'*Amministrazione Contraente* conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia o da Finlombarda S.p.A. qualora, ai sensi del D.G.R. 9 maggio 2007 n. 8/4680, l'*Amministrazione Contraente* dia a Finlombarda S.p.A. medesima il mandato di pagamento. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a:
 - 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006;

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs n. 231/2002 il *Fornitore*, qualora richiesto, dovrà fornire alle *Amministrazioni Contraenti* il dettaglio delle suddette spese.

- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'*Amministrazione Contraente*, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento intestato al *Fornitore*, presso HSBC Bank Plc, IBAN IT55 X 03021 01600 007013675020. In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza per la Convenzione nonché il CIG dedicato inerente il singolo *Contratto di*

Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

Il *Fornitore* dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate a ARCA S.p.A. in sede di stipula della presente *Convenzione*, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge. I nominativi delle persone preposte ad operare sui conti correnti dedicati sono:

Brook, Richard John BRKRHR63D15Z114O

Martinelli, Carlo MRTCRL65M24F839L

Ashton, David Thomas Mark SHTDDT59P19Z114O

Alban, Valeria LBNVLR68E55H829K

Di Matteo, Marina DMTMRN71D57A944R.

- 10) Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 10) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei *Prodotti* trasmesse dalle *Amministrazioni Contraenti*, secondo quanto descritto nel *Capitolato Tecnico*, interrompono i termini di pagamento dei soli *Prodotti* oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle *Amministrazioni Contraenti*.
- 11) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura dei *Prodotti* e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da ARCA S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 18.
- 12) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad

Ordinativi di Fornitura diversi.

- 13) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ARCA S.p.A. e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 14) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Articolo 11 – Obbligazioni del Fornitore

- 1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.
- 2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:
- fornire i prodotti e accessori oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;

- fornire, se richiesti dall'Ente, i servizi aggiuntivi secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico;
 - manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a ARCA S.p.A. ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- 4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 5) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.
- 6) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a ARCA S.p.A. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Prodotti* consegnati e/o del livello di servizio erogato rispetto ai requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ARCA S.p.A. si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 7) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti, o, comunque, di ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 12 – Materiale per il Sito

- 1) Il *Fornitore* si obbliga a consegnare ad ARCA S.p.A., qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) Il *Fornitore*, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga per ciascun prodotto proposto in *sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico*, a far pervenire a ARCA S.p.A., entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:
 - la descrizione dei *Prodotti* proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
 - ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito* richiesto da ARCA S.p.A.;ciò al fine di pubblicare detto materiale sul *Sito*.

Articolo 13 – Monitoraggio e reportistica della Convenzione

- 1) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della Customer Satisfaction, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti* di cui al paragrafo 8.2 del *Capitolato Tecnico*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare a ARCA S.p.A. i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.
- 2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'ultima fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo dovrà trasmettere a ARCA S.p.A. la reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ricevuti, con indicazione almeno, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, salva diversa disposizione:
 - delle *Amministrazioni Contraenti* che hanno emesso *Ordinativi di Fornitura*;

- dell'*Importo della Fornitura* e dell'eventuale richiesta di riduzione di 1/5 (un quinto) dell'*Importo della Fornitura* stesso, di cui al precedente Articolo 3, comma 8;
- della data di *Ricezione* di ciascun *Ordinativo di Fornitura*;
- del dettaglio dei *Prodotti* ordinati da ciascuna *Unità Richiedente*, per quantità, formato, tipologia, confezionamento, con il relativo numero di protocollo (laddove presenti);
- della relativa data di consegna;
- degli importi fatturati a ciascuna *Amministrazione Contraente*, IVA esclusa;
- delle modalità e dei tempi di consegna;

da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, ARCA S.p.A. indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. ARCA S.p.A., nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).

- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta di ARCA S.p.A., salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) In ogni caso ARCA S.p.A., al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire a ARCA S.p.A. entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) ARCA S.p.A. si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction, in ragione di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ARCA S.p.A. che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a ARCA S.p.A. ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'*Esecuzione dell'Amministrazione*

medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 14 – Patto di Integrità, Codice Etico e M.O.G.

- 1) Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "**Patto di Integrità**") pubblicato quale allegato del disciplinare di gara e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.
- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione del "Codice Etico per il personale dipendente e collaboratori di ARCA (di seguito "**Codice Etico**") approvato con delibera consiliare e pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di aver preso visione del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito "**Modello**"), adottato da ARCA, pubblicato sul sito istituzionale della stessa www.arca.regione.lombardia.it (Sezione Società Trasparente - Disposizioni Generali – Atti generali) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e a i principi contenuti nel Modello stesso.
- 4) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 5) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima ARCA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 6) Qualora il Fornitore metta a disposizione di ARCA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a far sottoscrivere loro la dichiarazione di avvenuta presa visione del Patto di Integrità, del Codice Etico di ARCA, del Modello e Legge Anticorruzione, e si impegna a che gli stessi ne rispettino, rispettivamente, le previsioni e i principi. In caso di violazione dell'anzidetto impegno ARCA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa di cui al precedente comma 5.

- 7) Il Fornitore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARCA S.p.A. e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

Articolo 15 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.
- 7) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che i *Prodotti* oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli

standard sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse; al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:

- a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei *Prodotti* che il committente ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
- b) fornire, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
- c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;
- d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ARCA S.p.A. e dell'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
- e) dimostrare, su richiesta di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

Articolo 16 – Penali

- 1) Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, in ogni caso di inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
 - a. in caso di ritardo nella consegna della fornitura e/o erogazione del servizio rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico, nonché rispetto al termine indicato in caso di indisponibilità temporanea del Prodotto, ovvero rispetto al diverso termine pattuito espressamente dalle parti, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; qualora l'Amministrazione Contraente proceda all'approvvigionamento sul libero

mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente ad acquistare sul mercato per la consegna;

- b. in caso di ritardo nel ritiro e/o sostituzione del Prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito nel Capitolato Tecnico e di cui al precedente Articolo 6 l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; qualora l'Amministrazione Contraente proceda all'approvvigionamento sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del Prodotto acquistato sul mercato e, comunque, sino al massimo di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione Contraente di acquistare sul mercato;
- c. in caso di errata consegna del Prodotto (apparecchiatura e/o materiale di consumo) per difformità quantitativa, intesa come consegna di quantità inferiori rispetto a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente applicherà al Fornitore una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore dell'Ordinativo di Fornitura; tale penale è dovuta fino al ritiro da parte del Fornitore del prodotto consegnato in eccesso o fino alla restituzione da parte dell'Ente Contraente dello stesso presso la sede del Fornitore a causa del mancato ritiro da parte di quest'ultimo nei termini previsti dal Capitolato Tecnico;
- d. in caso di ritardo nell'emissione della fattura e dei relativi dettagli della fattura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari al 1‰ (uno per mille), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di fatturazione;
- e. in ogni caso di inadempimento riguardante i livelli di servizio, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Ente Contraente una penale pari ad € 1.000, IVA esclusa.

Spetta al singolo Ente Contraente interessato procedere alla rilevazione, alla contestazione anche ai sensi di quanto stabilito al Capitolato Tecnico, all'istruttoria, all'accertamento ed alla applicazione delle penali di cui al presente comma, fermi restando i poteri in capo ad ARCA di cui al successivo comma 3.

- 2) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ARCA relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative alla presente Convenzione, ARCA ha inoltre la facoltà di:

- a. applicare le seguenti ulteriori penali:
- i. in caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico per la positiva chiusura di ciascun reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari a € 100,00= (Euro cento/00).
 - ii. nel caso in cui, anche a seguito di segnalazioni pervenute dagli Enti Contraenti tramite reclami, ovvero a seguito di verifiche effettuate da ARCA anche tramite terzi incaricati, emerga che il numero e la tipologia di inadempimento rilevati nell'arco temporale di osservazione di 3 (tre) mesi solari sia:
 - uguale o superiore a n. 6 (sei) inadempimenti relativi ad una o più tipologie di cui Capitolato Tecnico, ovvero uguale o superiore a n. 3 (tre) inadempimenti della medesima tipologia di cui Capitolato Tecnico il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ARCA una penale pari ad € 1.000,00= (Euro mille/00), in ogni caso, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b. procedere alla risoluzione della Convenzione, ai sensi e per gli effetti del successivo Articolo 17.
- 3) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione ed anche in difetto di presentazione del reclamo di cui al Capitolato Tecnico, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente Convenzione; in tal caso l'Ente Contraente e ARCA, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
- 4) Constatato l'inadempimento, l'Ente Contraente e/o ARCA, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'Ente Contraente e/o di ARCA a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
- 5) Gli Enti Contraenti e/o ARCA potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, ovvero dall'addebito di eventuali costi aggiuntivi a seguito dell'acquisto del Prodotto sul libero mercato nelle ipotesi di cui alla presente Convenzione e al Capitolato Tecnico, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo Articolo 16 o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di

diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

- 6) Ciascun singolo Ente Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto di Fornitura, fermo restando in ogni caso il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, ARCA, per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dagli Enti Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 – Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da Coface, polizza n°. 2199333, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
- 2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione degli Ordinativi di Fornitura*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e di ARCA S.p.A., quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80%

(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura* e alle relative *Richieste di Consegna*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura* e alle relative *Richieste di Consegna*.

- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A..
- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 18.

Articolo 18 – Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, ARCA S.p.A. ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ARCA S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Ente Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di raccomandata A/R, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Ente Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*, ovvero
- applicazione di penali da parte di ARCA S.p.A. per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;
- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,

le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura*/le relative *Richieste di Consegna* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con raccomandata A/R.

- 4) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ARCA S.p.A., la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 5) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 6) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ARCA S.p.A. ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 7) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice Etico degli Appalti Regionali, ARCA S.p.A. procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di*

Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

- 9) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante raccomandata A/R, a ARCA S.p.A. per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*.
- 10) Resta inteso che ARCA S.p.A. e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 11) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, ARCA S.p.A. si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 19 – Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o ARCA S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa

Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.

- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..
- 4) Qualora ARCA S.p.A. receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera raccomandata A/R.

Articolo 20 – Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne ARCA S.p.A. nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per ARCA S.p.A. e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 18.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 21 – Subappalto

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare le prestazioni oggetto della presente *Convenzione*.

Articolo 22 – Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) E fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e ARCA S.p.A. hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 18.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ARCA S.p.A. aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 4) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al *Fornitore* da parte di ARCA S.p.A.. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
- 5) L'autorizzazione del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto *Fornitore*, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il *Fornitore* dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - ovvero Responsabile unico del procedimento di ARCA S.p.A. - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo *Fornitore*, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di *Fornitore* come precedentemente descritto.

- 6) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte di ARCA S.p.A., la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascun *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 7) ARCA S.p.A., nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

Articolo 23 – Proprietà della Fornitura

Con riferimento a ciascun *Ordinativo di Fornitura*, la fornitura diviene di proprietà dell'*Amministrazione Contraente* a decorrere dalla data di consegna in caso di mera fornitura.

Articolo 24 – Brevetti industriali e diritti d'autore

- 1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e ARCA S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
- 2) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARCA S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o ARCA S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di ARCA S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente Articolo 18, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 25 – Referenti del fornitore

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti di ARCA S.p.A., nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il *Responsabile* della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione all'*Amministrazione Contraente* e a ARCA S.p.A..

Articolo 26 – Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e ARCA S.p.A., in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Articolo 27 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
- 3) ARCA S.p.A. tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, ARCA S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.

- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte di ARCA S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a ARCA S.p.A. dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è ARCA – Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., con sede in Milano, Via Fabio Filzi, n. 22, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@arcalombardia.it.
- 8) Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Articolo 28 – Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a ARCA S.p.A. e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

Articolo 29 – Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
- c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
- e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto della *Convenzione*.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e ARCA S.p.A. avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ARCA S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 30 – Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) e successive *Richieste di Consegna* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in

caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 del codice civile si rinvia all'allegata *"Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per l'affidamento delle forniture di impianti cocleari ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile"*, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

(Allegato G)

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole della Convenzione per la fornitura di impianti cocleari, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto, quale procuratore legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Norme regolatrici), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura), Articolo 6 (Consegna della Fornitura e Resi), Articolo 7 (Indisponibilità della fornitura, fuori produzione ed evoluzione tecnica), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Verifiche della fornitura), Articolo 10 (Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Obbligazioni del fornitore), Articolo 14. (Patto di integrità, Codice Etico e M.O.G.), Articolo 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e obblighi della responsabilità sociale), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Risoluzione), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 21 (Subappalto), Articolo 22 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 23 (Proprietà della fornitura), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 25 (Referenti del fornitore), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 29 (Condizioni risolutive espresse), Articolo 30 (Clausola finale).

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7
marzo 2005, n.82 e norme collegate*

ALLEGATO 2

Fascicolo 2018/150 - 1.06.03

Fornitura di Impianti Cocleari - Adesione Convenzione ARCA_2016_49.

Aggiudicazione - Periodo 01/05/2018 - 05/04/2021 - CIG 7481512303 - Ditta Cochlear Italia Srl

LOTTO	CODICE POMA	DESCRIZIONE ARTICOLO	CODICE OFFERTO	SCHEDE TECNICHE	CODICE CND	NUMERO REPERTORIO	QUANTITA' COMPLESSI VA	PREZZO	ALiquot A IVA	IMPORTO LOTTO IVA ESC.	IMPORTO LOTTO IVA INC.
3	120908	Impianto cocleare con elettrodo sottile retto Cochlear Nucleus CI422	BOM-CI422K		J0301		16	€ 6.500,00		€ 104.000,00	€ 108.160,00
	106870	Processore Cochlear Nucleus CP910									
	106871	Parte esterna									
	106872	Bianco									
	106873	Grigio									
	106874	Marron									
		Nero									
		Sabbia									
			CN6-D1		J0301	215988 856214 215988 215988	16	€ 8.000,00	4%	€ 128.000,00	€ 133.120,00